

N. R.G. 111059/2009

Sentenza n. 606/2015 pubbl. il 20/04/2015

RG n. 111059/2009

Repert. n. 1327/2015 del 20/04/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
(EX SEZIONE DISTACCATA DI GUASTALLA)

GIURE.IT

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Zompi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 111059/2009 promossa da:

B. [redacted]
[redacted] con il patrocinio dell'avv. S. [redacted]
elettivamente domiciliati [redacted] il difensore avv. [redacted]

ATTORI

contro

F. [redacted] B. [redacted] con il patrocinio dell'avv. [redacted]
[redacted] elettivamente domiciliato in [redacted]
presso il difensore avv. [redacted]

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Il procuratore degli attori chiede e conclude:

“Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis,

a) accertare e dichiarare che, relativamente al periodo dal 31/05/07 all'introduzione del presente giudizio, il convenuto B. [redacted] F. [redacted] stato inadempiente in ordine all'obbligo di non concorrenza nei confronti della società B. [redacted] snc, [redacted]

[redacted] snc, come da lui assunto mediante apposita clausola della scrittura privata (richiamata nelle premesse dell'atto di citazione) in data 31/05/07, con firme autenticate a ministero Notaio [redacted]

[redacted] tando che tale obbligo comprende anche il divieto di

pagina 1 di 12



concludere affari relativi a produzione e commercializzazione di beni e a servizi rientranti, al momento

della stipula dell'atto stesso, nell'oggetto sociale di B. [redacted] ac, divenuta B. [redacted]

[redacted] snc, con qualsivoglia soggetto (persona fisica, persona giuridica, ente, ecc.)

residente o domiciliato o comunque con sede in Emilia Romagna e nelle regioni limitrofe,

e che tale divieto riguardava le suddette attività che fossero poste in essere sia individualmente, sia in forma societaria (ovvero anche mediante partecipazione come socio in società di persone che esercitasse tali attività, concorrenziali, e, dunque, attraverso la stessa partecipazione nella società

[redacted] e C. e, tanto più, in rappresentanza di questa), sia per

interposta persona, sia per conto altrui, sia come dipendente di impresa concorrente, in qualità di

incaricato alle vendite, sia, in generale, come socio illimitatamente o limitatamente responsabile in

società di persone (in tale fattispecie dovendo ravvisarsi rientrare la qualità, in capo a B. [redacted] F. [redacted]

di socio nella E. [redacted] A. [redacted] snc di B. [redacted] F. [redacted] e/o di capitali, sia come amministratore di

società;

b) accertare e dichiarare che il signor B. [redacted] F. [redacted] era tenuto a rispettare tale clausola di non

concorrenza anche dopo l'introduzione del presente giudizio e almeno sino alla scadenza del termine di

cinque anni dalla stipula della suddetta scrittura privata;

c) per l'effetto dell'accoglimento della domanda sub a), condannare B. [redacted] F. [redacted] a risarcire a

B. [redacted] snc i danni da questa patiti e patienti a causa

degli atti concorrenziali posti in essere in violazione della clausola di non concorrenza mediante il

pagamento della somma di euro 100.000,00 o di altra somma, maggiore o minore, meglio vista e

determinata secondo giustizia e/o in via equitativa, con gli interessi e la rivalutazione monetaria a

decorrere dalla notifica dell'atto introduttivo della presente causa al saldo effettivo;

d) visto l'art. 1460 C.C., dichiarare che il signor B. [redacted] M. [redacted] può legittimamente sospendere, sintanto

che B. [redacted] non percepisca il risarcimento

invocato sub avanti punto c, il pagamento della residua rata del prezzo della cessione della caratura di

quota societaria di cui in premessa dell'atto di citazione o, in subordine, in ragione della corrispondente

(in termini monetari) quote di quanto il suddetto patto ha inciso sul prezzo stesso, da determinarsi nella

somma di euro 60.000,00 o in altra somma, maggiore o minore, meglio vista e determinata secondo

giustizia e/o in via equitativa;

e) inibire a B. [redacted] F. [redacted] l'utilizzo, in qualsiasi forma, del logo [redacted] come marchio e segno

distintivo in generale;

f) condannare B. [redacted] F. [redacted], a titolo di risarcimento dei danni derivati a B. [redacted]

[redacted] per l'uso indebito del marchio / segno distintivo [redacted] al pagamento

[redacted]



a favore della stessa B [redacted] euro 30.000,00 o di altra somma,

maggiore o minore, meglio determinata secondo giustizia e/o in via equitativa”;

g) accertare e dichiarare che erano di proprietà di B [redacted]

[redacted] che da questa stessa non sono mai stati alienati, i seguenti beni, già collocati nel capannone sito [redacted] quattro diffusori per frequenze basse 2 x

15 colore grigio; sei diffusori monitor trapezoidali 3 vie non verniciati; quattro diffusori bassi con medio alti senza moquette (pronti per la verniciatura); due carrelli box in legno neri con ruote contenenti finali di potenza; quattro diffusori medio – alti tipo [redacted] (nostra produzione) colore

nero; sei scatoloni di cartone contenenti tutti i cavi di collegamento dei vari diffusori; quattro diffusori bassi + medio alti 1 x 15” + tromba – colore nero; quattro trombe in alluminio nero per frequenze alte;

diverso materiale coperto da teli bianchi e nylon, già pronto per la vendita finale; tralicci in metallo della lunghezza di 3-4 mt. di forma triangolare e quadrata acquistati in precedenza dalla B [redacted]

snc ad uso noleggio; nonché i seguenti altri beni pubblicizzati sul sito [redacted] to

la sigla [redacted] un equalizzatore usato [redacted] in finale di potenza usato PT 2400 [redacted] un

finale di potenza usato PM 1.5 [redacted] du [redacted] 102 HPL jbl; [redacted] 2404 HPL jbl; sei

driver usati 2426j jbl;

e, per l'effetto,

condannare B [redacted] F [redacted] a corrispondere alla stessa Società attrice, a titolo di risarcimento dei danni,

la somma di euro 25.990,00 o altra somma, maggiore o minore, meglio vista e determinata secondo

giustizia e/o in via equitativa, con gli interessi e la rivalutazione monetaria a decorrere dalla notifica del

presente atto al saldo effettivo; ovvero, in via subordinata, a restituire tutti o parte dei beni stessi, salvo,

in quest'ultimo caso, il risarcimento di cui sopra rapportato quantitativamente al valore dei beni non

restituiti, e con condanna del convenuto, nel caso in cui fosse disposta e possibile la restituzione, anche

parziale, al risarcimento dei danni pari al depauperamento del valore dei beni che fossero

effettivamente restituiti, intercorso dalla stipula dell'atto di cessione all'effettiva restituzione, come

verrà determinato in corso di causa;

h) condannare B [redacted] F [redacted] al risarcimento dei danni in favore degli attori, ai sensi dell'art. 96 cpc, da

liquidarsi in euro 10.000,00 o nell'altra somma, maggiore o minore, che fosse meglio determinata

secondo giustizia e/o equità.

i) con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio”.

IN VIA ISTRUTTORIA

- a -

GIURE.IT



Istanza di ordine di esibizione nei confronti del Comune di [redacted] In subordine, richiesta di informazioni ex art. 213 cpc.

Si chiede che il Giudice voglia ordinare al Comune di [redacted] di esibire in giudizio, anche in copia, la fattura o le fatture emesse nei suoi confronti dalla Società [redacted] snc di B [redacted] e C., nonché il preventivo / offerta inoltratogli dalla Società stessa.

In subordine, visto l'art. 213 cpc, chiede che il Giudice richieda al Comune di [redacted] informazioni scritte in ordine ai rapporti intercorsi tra l'Ente stesso e [redacted] snc di B [redacted] F [redacted] e C., con indicazione: degli atti deliberativi assunti al riguardo, dei beni e/o servizi oggetto dei rapporti stessi, nonché degli estremi (date, importi, causali) delle fatture correlativamente emesse da [redacted] snc.

- b -

Istanza di ordine di esibizione nei confronti di B [redacted] F [redacted] e di [redacted] snc di B [redacted] e C.

Si chiede che il Giudice ordini a B [redacted] F [redacted], quale legale rappresentante di [redacted] snc di [redacted] comunque alla Società stessa di esibire – almeno al limitato scopo di estrarne tutte le registrazioni / annotazioni concernenti la controversia in oggetto e dunque riferite alle vendite e prestazioni di servizi effettuati dalla S [redacted] E [redacted] snc di B [redacted] F [redacted] e C. nei confronti di soggetti (imprese, persone fisiche, enti, associazioni ecc.) domiciliati o residenti nella Regione Emilia Romagna e in quelle ad essa limitrofe e fatta salva, comunque, la possibilità di fotocopiarne le parti riguardanti i soggetti stessi - i propri registri IVA vendite, e/o il libro o i libri giornale e/o il libro degli inventari e/o le schede contabili clienti, nonché le fatture emesse, il tutto inerente al tempo intercorso tra la data di costituzione della medesima Società all'introduzione della presente causa (lo scopo di tale istanza è quello di acquisire le esistenti prove documentali delle indebite condotte concorrenziali poste in atto nel periodo oggetto della presente causa, con riferimento soprattutto alle rilevanti circostanze appurate attraverso le acquisite prove orali, e, pertanto, delle reiterate e costanti violazioni del patto di non concorrenza.

In via di denegato subordine, si chiede che l'ordine di esibizione inerisca alle sole vendite e prestazioni di servizi indicate nei capitoli di prova per testimoni e interrogatorio formale, con imposizione dell'obbligo, a carico di E [redacted] A [redacted] snc e del suo legale rappresentante, di esibire le sopra citate scritture, schede contabili e fatture riguardanti le operazioni commerciali stesse.

- c -

Istanze di C.T.U.



Si chiede che sia disposta C.T.U. volta a determinare / quantificare i danni patiti e patienti dalla Società attrice in conseguenza dell'attività concorrenziale di cui è causa, alla luce di ogni emergenza documentale già in atti, di quanto verrà acquisito con l'espletanda istruttoria, nonché delle ispezioni e acquisizioni di cui il C.T.U. vorrà disporre.

Si chiede, inoltre, che sia disposta altra C.T.U. volta ad accertare che gli strumenti attrezzature elettroacustiche sonore e luci rinvenute nel capannoncino di proprietà di [REDACTED] e sul sito [REDACTED] sono di costruzione ed elaborazione, nonché di proprietà di [REDACTED] nonché a stimarne il valore come da foglio da far parte integrante del verbale di udienza del 06.06.2012.”

Il procuratore del convenuto chiede e conclude:

“Ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previa l'istruttoria del caso e di legge, in ordine alla quale si formula la più ampia riserva di deduzioni produzioni ed eccezioni, voglia l'Ecc.mo Tribunale adito:

1. IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: respingere tutte le domande svolte da parte attrice nei confronti del convenuto perché del tutto destituite di ogni e qualsiasi fondamento tanto in fatto quanto in diritto;

In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 5.11.2009, la società B [REDACTED] s.n.c. e personalmente i soci B [REDACTED] M [REDACTED] e B [REDACTED] M [REDACTED] convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, B [REDACTED] F [REDACTED], chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza della violazione del patto di non concorrenza previsto dal contratto di cessione di quote sociali stipulato *inter partes* in data 31.5.2007.

In particolare, gli attori esponevano che, con il contratto sopra indicato, il convenuto aveva interamente ceduto la propria quota di partecipazione (50%) nella società B [REDACTED] s.n.c., alienando la quota del 47% all'altro socio B [REDACTED] M [REDACTED] dietro il pagamento di un corrispettivo di €329.000 e la restante quota del 3% a B [REDACTED] M [REDACTED] dietro pagamento di un corrispettivo di €21.000, impegnandosi il cedente ad astenersi, senza limitazioni di tempo, dall'avviare e svolgere, nella regione in cui aveva sede la F [REDACTED] B [REDACTED] s.n.c. e in quelle confinanti, attività in concorrenza con quelle della predetta società “e/o comunque tese, sia intenzionalmente che oggettivamente, a sviare la clientela della Società stessa



Nel corso del giudizio, espletati gli incumbenti di cui all'art. 183 c.p.c., il G.I. ammetteva le prove per interrogatorio formale e per testi dedotte dalle parti, rigettando per il resto le istanze istruttorie di parte attrice.

Fallito il tentativo di conciliazione fra le parti, infine, all'udienza del 27.11.2014, il G.I., in funzione di Giudice Unico, tratteneva la causa in decisione a norma dell'art. 190 c.p.c. sulle conclusioni come indicate in epigrafe.

Occorre preliminarmente dare atto del tardivo deposito, da parte del convenuto B. F. del proprio fascicolo di parte in quanto eseguito non entro il termine previsto dall'art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale, ma solo in data 23.02.2015, cioè successivamente anche al deposito della memoria di replica.

Ebbene, ai sensi dell'art. 169 c.p.c. il fascicolo di parte ritirato, come nel caso di specie, all'udienza di precisazione delle conclusioni deve essere restituito entro il termine di 60 giorni assegnato, ex art. 190 c.p.c., per il deposito della comparsa conclusionale.

Ciò posto, è pacifico in giurisprudenza che la violazione dell'art. 169 c.p.c. comporti una mera irregolarità processuale che non esonera il Giudice dal pronunciarsi sul merito della causa sulla base delle risultanze istruttorie ritualmente acquisite e degli atti riscontrabili nel fascicolo dell'altra parte ed in quello di ufficio (sul tema: Cass.n.10566/2007; n.12317/2004).

Sempre in via preliminare occorre rilevare che, nel precisare le proprie conclusioni, parte attrice non ha reiterato le domande di inibitoria e di pubblicazione della sentenza su riviste e quotidiani locali, le quali pertanto debbono intendersi rinunciate.

Passando quindi all'esame del merito, gli attori, quali acquirenti delle quote sociali della B. s.n.c. già facenti capo al convenuto, hanno dedotto nel presente giudizio la responsabilità di quest'ultimo, quale cedente le suddette quote, asserendo che costui, dopo il predetto trasferimento, aveva violato il divieto convenzionale di concorrenza previsto dall'accordo *inter partes*, svolgendo un'analoga attività commerciale sia in proprio sia quale socio di maggioranza e legale rappresentante di una nuova società.

Com'è noto, nel nostro ordinamento la libertà di concorrenza, beninteso lecita, è la regola, mentre la possibilità di limitarla rappresenta anch'essa uno strumento di attuazione del mercato come luogo di libertà della iniziativa privata.

Pertanto ogni patto di non concorrenza, lungi dall'essere senza limiti, è valido se risponde alle funzioni che la legge volta a volta considera degne di tutela (Cass. n. 16026 del 2001).



Quanto in particolare al patto di non concorrenza tra imprenditori, ai sensi dell'art. 2596 c.c. esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni.

I limiti di luogo sono previsti dall'art. 2596 cod. civ. quali presupposti di validità del patto di non concorrenza in generale, in alternativa con il limite relativo all'attività, di tal che il patto è valido se contiene l'uno o l'altro dei predetti limiti, mentre è affetto da nullità, in quanto contrastante con l'ordine pubblico costituzionale, se appare diretto non già a limitare l'iniziativa economica privata altrui, ma a precludere in assoluto ad una parte la possibilità di impiegare la propria capacità professionale nel settore economico di riferimento (da ultimo, Cass. n. 24159/2014).

Tanto premesso in termini generali e venendo al caso che occupa, il patto di non concorrenza inserito nell'atto di *"cessione di quote e modifica patti sociali della società F [redacted]"*

[redacted] circoscritto ad una determinata zona, ossia alla *"Regione in cui ha sede la Società"* e a quelle confinanti, di tal che non vi è ragione di dubitare della sua validità, salvo per quanto concerne il profilo della durata.

Come eccepito dal convenuto, infatti, prevedendo il predetto accordo un divieto di concorrenza *"senza limitazioni di tempo"*, nella fattispecie deve trovare applicazione del disposto del comma secondo del citato art. 2596 c.c., in forza del quale *"se la durata del patto non è determinata o è stabilita in un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio"*.

Va pertanto accertata la validità del patto di non concorrenza *de quo*, fino alla data del 31.5.2013.

Fatte queste premesse, occorre osservare che, nel caso di specie, il convenuto, dopo il trasferimento delle quote sociali in questione, per sua stessa parziale ammissione e sulla scorta delle acquisite deposizioni testimoniali, ha sicuramente svolto un'attività avente, sotto il profilo merceologico, evidenti aspetti di identità o, comunque, di estrema affinità rispetto a quella esercitata dalla società attrice.

All'esito dell'espletata istruttoria, risulta, infatti, acclarato che B [redacted] F [redacted] dopo aver ceduto la propria partecipazione sociale, ha di fatto proseguito nella attività di installazione e manutenzione di impianti musicali e di compravendita di strumenti audio-video già svolta all'interno della [redacted] B [redacted] ciò anche nel territorio della Regione Emilia-Romagna e in quelle limitrofe.

La circostanza è stata parzialmente ammessa in sede di interpello dallo stesso convenuto il quale ha confermato di aver concesso in uso dei radiomicrofoni alla ditta B [redacted] nell'agosto 2008, di aver inserito vari annunci per la vendita di strumenti musicali sul sito [redacted] di aver venduto materiale elettrico al Circolo [redacted] nel maggio 2009 e di aver installato un impianto sonoro presso lo stesso circolo nell'agosto 2009,



nonché di aver venduto, nel settembre 2009, un impianto audio al gestore del campo sportivo di [REDACTED]

Il convenuto ha parimenti ammesso di aver detenuto presso un capannone adiacente alla propria abitazione [REDACTED] vario materiale musicale (casce acustiche, altoparlanti, tralicci), di aver ricevuto presso la propria abitazione materiale tipicamente impiegato nella realizzazione di impianti musicali, di aver trasportato con il proprio furgone altoparlanti e casce acustiche presso varie località nel reggiano; tutte circostanze che, a dispetto delle giustificazioni di volta in volta fornite dal convenuto, fanno ragionevolmente presumere che quest'ultimo abbia svolto in modo sistematico attività di vendita e installazione di strumenti e impianti musicali nelle zone di mercato coperte dal patto di non concorrenza.

Nello stesso senso depongono poi le testimonianze di [REDACTED]

[REDACTED] nonché la documentazione versata in atti e, in particolare, la Determinazione Dirigenziale del Comune di [REDACTED] cui il predetto Comune ha accettato l'offerta della [REDACTED] [REDACTED] di materiale audio al complessivo prezzo di €. 7.000,00 (doc. 4 att.).

Alla luce delle acquisite risultanze, la domanda attorea di risarcimento del danno appare quindi fondata. Venendo al *quantum*, la concreta sussistenza di un danno risarcibile va accertata secondo i criteri che governano la responsabilità contrattuale e, quindi, con l'impiego anche di presunzioni ed il ricorso, in ordine alla quantificazione del danno, alla valutazione equitativa, in ragione all'eccellente difficoltà per il danneggiato di darne precisa dimostrazione.

Ebbene, nel caso che occupa dall'istruttoria è emerso che l'attività concorrenziale posta in essere da B. [REDACTED] è concretata in una pluralità di episodi che vanno intesi non singolarmente ma nel loro complesso e denotano una condotta reiterata e sistematica.

Tenuto conto del tipo di attività svolta dai fratelli B. [REDACTED] avente natura tecnica e specialistica, e del contesto locale in cui essa era esercitata, può ragionevolmente presumersi che l'attività concorrenziale del convenuto abbia inciso sul volume d'affari della ditta attrice, sottraendo a quest'ultima varie occasioni di guadagno, come peraltro comprovato dalla documentazione prodotta in atti (docc. 61-63 att.).

Sulla scorta delle predette risultanze contabili, considerato che i dati ivi riportati si riferiscono al volume d'affari e non all'utile netto, si stima equo liquidare in €. 8.000,00 annui il danno subito dalla società attrice.



Tenuto conto della durata quinquennale del predetto patto, il danno complessivamente sofferto dalla B [redacted] T [redacted] A [redacted] n.c. in conseguenza alla accertata violazione del patto di non concorrenza deve essere quindi liquidato, all'attualità, nella somma di € 40.000,00.

Trattandosi di somma liquidata all'attualità e, quindi, già rivalutata, agli attori va riconosciuto soltanto sul predetto importo, a titolo di risarcimento dell'ulteriore danno da perdita del bene o da ritardato pagamento della somma dovuta, un interesse a un tasso medio (2%) tra quelli prescelti dal legislatore da applicarsi, come richiesto, dalla data della domanda.

All'attualità la somma dovuta agli attori a titolo di risarcimento del danno derivante dalla violazione del patto di non concorrenza è dunque pari ad €. 44.357,26.

La gravità dell'inadempimento, da parte del convenuto, delle obbligazioni nascenti dal contratto di cessione delle quote sociali giustifica inoltre il rifiuto dell'attore B [redacted] M [redacted] di adempiere l'obbligo di pagamento della residua parte del prezzo di cessione delle predette quote, ai sensi dell'art. 1460 c.c..

Tale sospensione del pagamento appare vieppiù giustificata ove si consideri che, ad oggi, l'importo residuo che B [redacted] M [redacted] dovrebbe corrispondere a B [redacted] F [redacted] ammonta ad €. 41.125,00 ed è quindi inferiore al valore dei danni subiti da parte attrice, come sopra liquidati.

Parimenti fondata la domanda di inibizione al convenuto dell'utilizzo del logo [redacted] già in uso alla [redacted]

Ed invero, in sede di interpello B [redacted] F [redacted] ha ammesso di utilizzare abitualmente l'indirizzo di posta elettronica [redacted] come pure ha ammesso che il marchio A [redacted] creato nell'anno 2000 dalla società F [redacted] B [redacted] che da allora lo ha ininterrottamente utilizzato.

Ciò posto, diversamente da quanto vorrebbe il convenuto, non è rilevante la circostanza che il marchio *de quo* non sia registrato, giacché nel nostro ordinamento anche il cd marchio di fatto gode di tutela.

In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'uso del marchio non registrato è sufficiente ad integrare la fattispecie costitutiva del segno distintivo e conferisce perciò al titolare del marchio di fatto il diritto di utilizzazione esclusiva nell'ambito dell'uso di fatto, generale o locale, per lo stesso genere di prodotto, nonché il diritto di inibirne l'utilizzazione, entro questi limiti, da parte di altri (Cass. n. 3371/1980; Cass. n. 4384/76; Cass. n. 897/75).

In difetto di specifica allegazione e prova sul punto, deve ritenersi che il danno cagionato a parte attrice dall'abusivo utilizzo del predetto marchio non registrato sia ricompreso ed assorbito nel danno da violazione del patto di non concorrenza, come sopra liquidato.

Infine, all'esito dell'istruttoria svolta è risultata fondata anche la domanda di condanna di B [redacted] F [redacted] al risarcimento del danno derivante dalla mancata restituzione alla società F [redacted] B [redacted] e merci di proprietà di quest'ultima, ricoverate dal convenuto nel capannone di [redacted]



(“quattro diffusori per frequenze basse 2 x 15 colore grigio; sei diffusori monitor trapezoidali 3 vie non verniciati; quattro diffusori bassi con medio alti senza moquette; due carrelli box in legno neri con ruote contenenti finali di potenza; quattro diffusori medio – alti tipo [REDACTED] colore nero; sei scatoloni di cartone contenenti tutti i cavi di collegamento dei vari diffusori; quattro diffusori bassi + medio alti 1 x 15” + tromba – colore nero; quattro trombe in alluminio nero per frequenze alte; diverso materiale coperto da teli bianchi e nylon, già pronto per la vendita finale; tralicci in metallo della lunghezza di 3-4 mt. di forma triangolare e quadrata”).

Ed invero, la teste [REDACTED] sotto l’impegno di rito, ha riconosciuto nella merce rinvenuta nel capannone adiacente e pertinente all’abitazione di [REDACTED] come rappresentata nella documentazione fotografica in atti (docc. 20-15 att.), quella risultata mancante dai magazzini della F. [REDACTED] B. [REDACTED] All’atto dell’inventario del 2007.

La teste B. [REDACTED] ha infatti dichiarato: “preciso che la merce indicata nel capitolo 25 è stata inserita nell’inventario predisposto da me personalmente alla fine del 2006 e pertanto detta merce era presente in magazzino. Alla fine del 2007 nel predisporre l’inventario ho constatato che la sopraddezza merce non era più presente nel magazzino e non era stata venduta”.

La teste ha altresì confermato che dai magazzini della F. [REDACTED] B. [REDACTED] risultarono mancanti ulteriori materiali elettrici (“un equalizzatore usato 2800 Sae; un finale di potenza usato PT 2400 [REDACTED] un finale di potenza usato PM 1.5 [REDACTED] due Tweeter 2402 HPL jbl; quattro [REDACTED] 404 HPL jbl; sei driver usati 2426j jbl”) successivamente apparsi sul sito [REDACTED] inseriti dal convenuto con appositi annunci di vendita.

Alla luce di tale deposizione, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare in difetto di risultanze di segno contrario, deve ritenersi che il convenuto abbia effettivamente ommesso di restituire alla società attrice i beni che erano nella sua disponibilità al momento della cessione delle quote.

D’altro canto, occorre rilevare che, a fronte delle contestazioni attoree, B. [REDACTED] F. [REDACTED] non ha provato né si è offerto di provare la diversa provenienza delle merci *de quibus*.

Il convenuto deve pertanto essere condannato anche alla rifusione, in favore di parte attrice, del valore dei predetti beni che, in difetto di specifica contestazione, può essere quantificato, come richiesto dagli attori, in complessivi € 25.990,00.

Trattandosi di debito di valore, il suddetto importo va rivalutato, secondo le variazioni degli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati su base nazionale, con decorrenza dalla data della domanda (come richiesto da parte attrice) alla data della presente decisione, e ciò al fine di adeguare la prestazione risarcitoria all’effettivo valore del bene perduto (Cass.n.1712/1995).



Sentenza n. 606/2015 pubbl. il 20/04/2015

RG n. 111059/2009

Repert. n. 1327/2015 del 20/04/2015

In applicazione dei principi esposti nella citata pronuncia della Suprema Corte, sulla somma di €25.990,00, rivalutata di anno in anno, vanno corrisposti, per gli stessi periodi ed importi, anche gli interessi legali, riconosciuti a titolo di liquidazione equitativa del danno da ritardo, che va pure risarcito stante il pregiudizio derivato al creditore dal mancato tempestivo godimento della somma a lui spettante.

Conclusivamente, pertanto, agli attori è dovuta la complessiva somma di €74.958,26 (€44.357,26 + €30.601,00) oltre interessi legali dalla decisione al saldo.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

- 1) condanna il convenuto B. [redacted] F. [redacted] al pagamento, in favore di parte attrice, a titolo di risarcimento dei danni per cui è causa, della complessiva somma di €74.958,26, oltre agli interessi legali dalla decisione al saldo;
- 2) Accerta e dichiara che il rifiuto dell'attore B. [redacted] M. [redacted] di provvedere al pagamento dell'ultima rata del prezzo di cessione è giustificato ai sensi dell'art. 1460 c.c. a fronte dell'inadempimento di controparte;
- 3) Inibisce al convenuto l'utilizzo in qualsiasi forma del marchio non registrato [redacted];
- 4) condanna il convenuto al rimborso in favore degli attori delle spese di lite (comprehensive di quelle della fase cautelare in corso di causa) che liquida in €551,96 per esborsi e in €13.430,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge.

REGGIO EMILIA, 16 aprile 2015

Il Giudice

dott. Chiara Zompi

